

FERROVIA CENTRALE UMBRA s.r.l.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA GALLERIA DI
POGGIO AZZUANO PROG. KM 95+686 – PROG. KM 96+326
DELLA TRATTA FERROVIARIA PERUGIA PONTE SAN
GIOVANNI – TERNI NEL COMUNE DI SANGEMINI**

L'anno il giorno del mese di in Perugia, presso la sede della Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. in PIAZZALE Bellucci 16°.

TRA

la Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. (di seguito denominata semplicemente Ferrovia), con sede legale in Perugia, piazzale Bellucci 16a, rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico Vannio Brozzi, nato a Bastia Umbra (PG) il 3 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso la sede della Società

E

L'impresa (di seguito denominata semplicemente Appaltatore) con sede legale in
(.....), , in Via..... n....., iscritta al n. nel R.E.A. presso la Camera di Commercio di rappresentata nel presente atto da nato il a (.....)
in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Giunta Regionale della

Regione Umbria n°.....del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento di un tratto della galleria di Poggio Azzuano pr. km. 95+686 km 96+326 in comune di Sangemini per un importo a base d'asta di euro 837.013,41, di cui euro 73.536,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'Amministratore unico della Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. ha indetto, con delibera n. del una procedura aperta così come definita dall'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto di galleria;
- in esito all'esperimento della procedura di gara è risultata migliore offerente l'impresa, che ha formulato un ribasso sull'elenco prezzi del% (..... per cento);
- l'Amministratore Unico della Ferrovia Centrale Umbra s.r.l., con Delibera n.del2009 ha dichiarato l'impresa aggiudicataria definitiva dei lavori;
- ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti contrattuali

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati, non vengono materialmente allegati al presente contratto, formano parte integrante ed essenziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

1. La Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. affida in appalto all'impresa che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori, meglio descritti nel Progetto, di realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria di un tratto della galleria di Poggio Azzuano in Comune di Sangemini.

2. I lavori sono inoltre caratterizzati da:

- rimozione del binario;
- rifacimento dell'arco rovescio (a tratti);
- centinatura a tutta sezione (a tratti);
- consolidamento calotta (a tratti);
- rifacimento piedritto (a tratti);
- consolidamento di alcune nicchie;
- chiodatura dei timpani degli imbocchi;
- ricostruzione del binario.

3. L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente indicativo e non esclude altre categorie di opere e forniture, anche di completamento e/o

accessorie, non espressamente indicate ma necessarie per il completamento funzionale ed a perfetta regola d'arte dei lavori di che trattasi.

4. L'Appaltatore si impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 3

Ammontare del Contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €
(.....)

di cui:

a) €(.....)
per lavori veri e propri di cui €..... per lavori appartenenti alla categoria OG 4 e € Per lavori appartenenti alla categoria scorporabile e subappaltabile OS 29 ;

b) €(.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e spese generali per la sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il Contratto è stipulato interamente “ a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4 quarto e quinto periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 45, comma 7., del D.P.R. n. 554 del 1999

Articolo 4

Condizioni generali del Contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5

Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di (.....), all'indirizzo di Vian....., ove questo venisse a mancare, agli effetti contrattuali e giudiziari, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Perugia a norma del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

4. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

5. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Ferrovia il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.

Articolo 6

Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori

1. Il Responsabile Unico del Procedimento e la Direzione Lavori sono nominati dalla Ferrovia.

2. L'Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori debbono essere eseguite con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed in conformità alle disposizioni del presente Contratto. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavorazioni da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena di esecuzione di ufficio e con addebito della eventuale maggiore spesa.

3. La Direzione Lavori ha facoltà di disporre l'allontanamento dal cantiere del materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonché la demolizione ed il rifacimento dei lavori che esso ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti. In

caso di contestazione, l'Appaltatore non può comunque disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni costituisce inadempimento grave al contratto e legittima la Ferrovia alla risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore.

4. Qualora, senza l'approvazione della Ferrovia, l'Appaltatore impiegasse materiale di qualità migliore rispetto a quella prevista o lavorazioni più accurate o costose, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento dei prezzi o del corrispettivo, e la contabilizzazione sarà redatta come se i materiali e le lavorazioni corrispondessero a quanto previsto in Contratto.

5. L'Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore indicate, per ricevere le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura ed alla contabilità degli stessi e per sottoscrivere i documenti contabili che è tenuto a firmare.

5. Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento delle proprie attività, la Direzione Lavori potrà accedere nei luoghi di cantiere ed ove si svolgono i lavori, nelle occasioni e con la frequenza da loro ritenuta necessaria ed opportuna per lo svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7

Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori, in considerazione che le lavorazioni previste in progetto per la realizzazione dei tratti di consolidamento delle murature possono essere eseguite solo in regime di totale interruzione della circolazione dei treni programmata a partire dal luglio al Settembre 2009 possono

essere consegnati e iniziati entro 5 giorni dalla data di emanazione da parte dell'Amministratore della F.C.U. della delibera di aggiudicazione dell'appalto limitatamente alle operazioni di cantierazione dell'area logistica, di adeguamento della viabilità di cantiere e di approvvigionamento dei materiali occorrenti per i quali è necessaria la predisposizione in fabbrica e/o in officina.

L'intervento di consolidamento della galleria dovrà essere eseguito nel termine di **novantaquattro** giorni naturali e consecutivi tenendo conto che il periodo di sospensione totale della circolazione dei treni messo a disposizione della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di rimozione del binario, di rifacimento dei piedritti, di realizzazione dell'arco rovescio e della centinatura è previsto con inizio dalluglio 2009 e con termine al settembre 2009.

Le lavorazioni da parte della ditta esecutrice dovranno avere sospensione a partire da giorno .. settembre 2009 fino al giorno .. settembre 2009 per consentire alla stazione appaltante l'esecuzione delle verifiche di propria competenza necessarie per la riapertura all'esercizio ferroviario della linea..

Le lavorazioni previste di eseguire nel cronoprogramma dei lavori in regime di interruzione parziale della circolazione dei treni programmate a partire dalle ore 22,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo potranno essere eseguite a partire dal giorno ... settembre 2009 e dovranno concludersi nel termine stabilito nel prima citato cronoprogramma lavori in data ottobre 2009.

2. Della consegna preliminare e di quella definitiva verrà redatto regolare verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà via fax e con almeno ventiquattro ore di anticipo all'Appaltatore, per il tramite della Direzione Lavori, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna le aree e le opere dove devono essere eseguiti i lavori, munito di personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché delle attrezzature e materiali necessari per realizzare, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative alla consegna dei lavori.
5. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
6. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione Lavori, la Ferrovia potrà risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La Ferrovia si riserva di procedere alla consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto e in tal caso, il termine contrattuale per la ultimazione dei lavori decorrono dalla prima consegna.
8. Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Ferrovia, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle percentuali indicate all'art. 9, comma 1, del D.M. n. 145/2000. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore

avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo in misura pari a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, del D.M. n. 145/2000.

9. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 101 (centouno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente comma 1 e/o 7, ovvero dalla data originariamente prevista per la consegna dei lavori in caso di mancata presentazione o comparizione dell'Appaltatore. Nella determinazione del tempo suddetto si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e del periodo di ferie.

Articolo 8

Programma di sviluppo dei lavori

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione Lavori il "Programma di sviluppo dei lavori", in aderenza con il Cronoprogramma posto a base di gara, entro 5 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna provvisoria dei lavori.
2. La Direzione Lavori potrà richiedere in qualunque momento, in relazione alle esigenze operative della Ferrovia, modifiche e perfezionamenti del programma che l'Appaltatore è obbligato a predisporre ed a sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, senza che questo possa determinare motivo di richiesta di maggiori compensi o di proroga del termine contrattuale.
3. L'approvazione del "Programma di sviluppo dei lavori" e la richiesta ed approvazione delle successive modifiche e/o perfezionamenti dello stesso non potrà costituire titolo alcuno di giustificazione dell'Appaltatore per eventuali ritardi, né potrà determinare lo spostamento della scadenza del

termine previsto per l'ultimazione dei lavori, restando espressamente a carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali maggiori oneri comunque connessi e dipendenti dall'esigenza di recuperare i ritardi nell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi quelli derivanti dalle misure inerenti la sicurezza sul lavoro.

4. L'Appaltatore è tenuto a sviluppare ed ultimare i lavori entro e non oltre il termine definito all'art. 7, comma 1, del presente contratto, e nel rispetto della tempistica prevista nel Cronoprogramma nonché nel "Programma di sviluppo dei lavori".

5. non è possibile, vista la impossibilità di prorogare il termine di interruzione totale della circolazione dei treni, concedere proroga del termine delle lavorazioni da eseguirsi in tale regime di interruzione;

6. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma di sviluppo dei lavori verrà applicata la penale giornaliera dello 0,3% (zerotrepermille) dell'importo del Contratto pari ad € (.....) fino ad un massimo di 10 giorni, naturali e consecutivi di ritardo.

Articolo 9

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sono previste le seguenti penali:

a) in caso di ritardo dei lavori che non consentono la riapertura della circolazione ferroviaria l'indennizzo di tutte le spese che la Ferrovia dovrà

sostenere per garantire i servizi sostitutivi con corse autobus oltre a quelle per il trasferimento del materiale rotabile da Perugia a Terni via rete R.F.I.

b) in caso di ritardo delle lavorazioni di ultimazione previste di eseguire in intervallo notturno libero dalla circolazione dei treni è applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, corrispondente ad € (.....) giornaliera.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 lettera a) e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Ferrovia di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. La penale sarà applicata alla maturazione della stessa mediante deduzione dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori successivi, ovvero dal conto finale.

4. L'applicazione delle penali previste nel Contratto non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare.

Articolo 10

Sospensioni o riprese dei lavori, proroghe

1. Non è ammessa la sospensione dei lavori se non per eccezionali casi di forza maggiore rivenienti da circostanze speciali che impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che la Ferrovia abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
5. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Ferrovia si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Ferrovia per cause diverse da quelle stabilite ai precedenti commi sono da considerarsi illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

7. Ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificabile secondo i criteri dell'art. 25, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 del suddetto art. 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

8. L'Appaltatore, se per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualmente stabilito, può richiedere per iscritto proroghe del suddetto termine indicando espressamente le ragioni che sono alla base della richiesta avanzata. La Ferrovia potrà concedere le proroghe richieste ove le riconosca fondate e purché la relativa domanda pervenga prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori originariamente previsto.

9. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Direzione Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 11

Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) la fornitura con posa in opera e la relativa manutenzione di cartelli d'avviso, di luci e segnalazione notturna e di quanto altro fosse necessario per la sicurezza delle aree di cantiere messe a disposizione dalla Ferrovia o, comunque, interessate dall'esecuzione del Contratto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore;
 - c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - d) gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - e) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - f) la sistemazione delle strade del cantiere e di accesso al cantiere stesso in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi;

- g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori;
 - h) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - j) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e s.m.i.
 - k) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, ivi compresi i periodi di sospensione dell'esecuzione dei lavori, con personale idoneo e dotato dei requisiti richiesti dall'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i.;
 - l) lo sgombero del cantiere da materiali e mezzi d'opera al termine dell'esecuzione dei lavori;
 - m) le spese per il personale della Ferrovia impiegato per lavorazioni ferroviarie, da compensare secondo la tariffa vigente; ?????
 - n) le spese di collaudo, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 35 del presente contratto (Spese di contratto, imposte, tasse).

Articolo12

Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori è effettuata, per ogni categoria di lavorazione eseguita. Il corrispettivo è determinato applicando alla quantità dei lavori eseguiti il prezzo unitario risultante dall'elenco prezzi migliorato del ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, la Direzione Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia che si dovessero rendere necessarie si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
6. L'Appaltatore non potrà cedere eventuali crediti maturati o maturandi, salva espressa autorizzazione della Ferrovia in tal senso, né rilasciare procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento oggetto del contratto.
7. La contabilità finale sarà redatta e sottoscritta, con le medesime modalità ed effetti di cui ai precedenti punti, entro 45 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori.
8. Ogni richiesta o pretesa da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e nei termini prescritti dagli

articoli 165 del D.P.R. n. 554/1999 e 31 del D.M. n. 145/2000. Le riserve devono essere iscritte ed esplicate a pena di decadenza con le suddette modalità, per qualsiasi pretesa ed anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

9. L'Appaltatore resta comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, né potrà invocare eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Ferrovia.

Articolo 13

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile (art. 133, comma 2, Codice dei Contratti).
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 14

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori in stretta conformità agli elaborati di progetto.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non dietro disposizione della Direzione Lavori e previa approvazione scritta della Ferrovia. La violazione di tale disposizione non darà in alcun caso titolo al pagamento dei lavori non autorizzati o a rimborsi e/o indennizzi di sorta e comporterà a carico dell'Appaltatore, salvo diversa valutazione della Ferrovia, l'obbligo della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.
3. Qualora la Ferrovia, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554 del 1999.
4. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, la Ferrovia potrà inoltre ordinare una diminuzione delle provviste e delle lavorazioni, alle stesse condizioni del Contratto, nei limiti e con gli effetti di cui all'articolo 12 del D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 15

Pagamenti

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. La Direzione Lavori, sulla base dei documenti contabili, redigerà lo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 554/99.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.M. n.145 del 2000, provvederà ad emettere il certificato di pagamento entro 45 giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento.

5. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di avanzamento lavori.

Con le stesse modalità, ed in quantità commisurata ai lavori eseguiti rispetto all'importo totale del contratto, saranno corrisposti i costi della sicurezza.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico nel conto corrente n. presso, Agenzia di, IBAM....., con l'esplicita dichiarazione che la modalità prescelta dall'Appaltatore ha valore di quietanza e libera la Ferrovia da ogni responsabilità conseguente. Eventuali variazioni alla suddetta modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Appaltatore alla

Ferrovia.

7. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

8. Il pagamento dell'ultima rata di saldo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. (art. 141 Codice dei contratti) e non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

11. L'Appaltatore non potrà cedere eventuali crediti maturati o maturandi, salva espressa autorizzazione della Ferrovia in tal senso, né rilasciare procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento oggetto del contratto.

Articolo 16

Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni

e ai termini stabiliti nel presente Contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 133 del Codice dei contratti ed agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 giorni dalla costituzione in mora della Ferrovia.

Articolo 17

Verifiche in corso d'opera

1. La Ferrovia si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, a mezzo del proprio personale, tutte le verifiche e tutti i controlli che riterrà necessari per far sì che l'esecuzione dei lavori avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di Progetto, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altra disposizione contenuta nel Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

2. L'Appaltatore deve demolire, rifare e/o sostituire a proprie cura e spese le lavorazioni o i componenti che la Direzione Lavori accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza, o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o che, dopo la loro accettazione e/o messa in opera, abbiano rilevati difetti e/o inadeguatezze.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Ferrovia nel corso dell'appalto

non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Ferrovia.

Articolo 18

Manutenzione e presa in consegna dei lavori eseguiti

1. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo. Il relativo onere è compreso nel corrispettivo.
2. L'Appaltatore assume pertanto l'obbligo di procedere alla immediata effettuazione di ogni intervento a tal fine necessario. In caso contrario, vi provvederà direttamente la Ferrovia con addebito all'Appaltatore delle maggiori spese a fronte della garanzia.
3. La presa in consegna dei lavori eseguiti avverrà dopo il collaudo degli stessi; tuttavia, resta nella facoltà della Ferrovia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate prima del collaudo delle stesse.
4. In ogni caso la presa in consegna anticipata non comporta l'accettazione dei lavori e non diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti dei lavori eseguiti.
5. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati, fermo restando

l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze eventualmente riscontrate.

Articolo 19

Collaudo dei materiali impiegati

1. Le forniture oggetto del Contratto saranno sottoposte al collaudo secondo le norme richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto a chiedere tale collaudo alla Ferrovia mediante comunicazione da far pervenire con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'utilizzazione dei materiali, indicando il luogo e la data di effettuazione dello stesso.
3. Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione delle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi per i collaudatori, saranno a carico dell'Appaltatore.
4. Il suddetto collaudo non esonera l'Appaltatore dalla propria responsabilità per l'esatta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore garantisce in ogni caso che i materiali forniti e posati in opera sono esenti da vizi o difetti per la durata di un anno dalla data di favorevole collaudo finale, qualunque sia la data di posa in opera dei materiali medesimi.

Articolo 20

Regolare esecuzione e collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Ferrovia prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. La Ferrovia, nell'ipotesi in cui in sede di collaudo riscontri vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori, si riserva la facoltà di:

- chiedere all'Appaltatore di provvedere, entro il termine che verrà all'uopo fissato, ad eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrate a proprie cura e spese, comunque con il minimo pregiudizio delle opere e degli impianti;
- alternativamente, a propria scelta, oppure laddove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario ed opportuno per eliminare i vizi, i difetti e le difformità riscontrate, addebitandone il relativo prezzo all'Appaltatore;
- alternativamente, a propria scelta, di procedere ad una riduzione del prezzo.

In ogni caso, la Ferrovia ha diritto al risarcimento del danno conseguente a vizi, difetti dei materiali e/o dei lavori.

4. Oltre quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale preposto dalla Ferrovia per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

1. La Ferrovia ha facoltà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore (art. 131, comma 3, Codice dei contratti);
- b) quando le varianti di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 132 del Codice dei contratti eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto (art. 132, comma 4 del Codice dei contratti);
- c) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Ferrovia, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza su lavoro (art. 135, comma 1, del Codice dei contratti);
- d) quando la Direzione Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori (art. 136 e art. 140, comma 1, Codice dei contratti);
- e) quando, per negligenza dell'Appaltatore, l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma (piano di sviluppo dei lavori) (art. 136, comma 4, Codice dei contratti)

- f) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Contratto o dalla vigenti disposizioni in materia.
2. L'Appaltatore può risolvere il contratto nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Articolo 22

Effetti e disciplina della risoluzione del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 138 del Codice dei contratti, la risoluzione del contratto viene comunicata all'Appaltatore dal Responsabile Unico del Procedimento con preavviso di venti giorni.
2. L'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 139 del Codice dei contratti, dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla Ferrovia.
3. In caso di risoluzione del contratto spetterà all'Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del medesimo.

Articolo 23

Recesso dal Contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti, la Ferrovia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.
2. L'esercizio del diritto di recesso da parte della Ferrovia è preceduto da

formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Ferrovia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

3. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla Ferrovia nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Articolo 24

Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'art. 240 del Codice dei contratti.

2. Ai sensi del medesimo articolo il Responsabile Unico del Procedimento può nominare una commissione che elaborerà la proposta motivata di accordo bonario.

3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

4. Le controversie derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, ai sensi degli articoli 241, 242 e 243 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della Ferrovia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 25

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Ferrovia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Ferrovia può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del D.Lgs. n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato, il Documento unico di regolarità contributiva n..... rilasciato il dalla

Articolo 26

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Ferrovia:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 - b) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo;
2. Il piano di sicurezza e le proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente Contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. In nessun caso eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Articolo 27

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., in base alla comunicazione rilasciata per la ditta in data al numero dalla Camera di Commercio di, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 28

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Ferrovie e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

-
-

4. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione dei lavori o proroghe per l'eventuale diniego motivato di detta autorizzazione.

5. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Ferrovia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 Cod. Civ. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, delle relative qualificazioni.

8. In caso di inottemperanza alle citate norme in materia di subappalto, il contratto si intenderà risolto senza alcuna necessità di preventiva diffida e messa in mora. L'Appaltatore resta, comunque, unico e solo responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti della Ferrovia, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di subappalto, ed è tenuto a mantenere

indenne la Ferrovia medesima da ogni pretesa, a qualsiasi titolo, vantata dalle imprese subaffidatarie e/o da terzi in genere comunque connessa con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Articolo 29

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti ed a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante n°..... rilasciata in data dalla, per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei precedenti commi 1 e 3, ogni volta che la Ferrovia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

6. La cauzione deve essere redatta alle condizioni ed in conformità allo schema tipo allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 30

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Ferrovia da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore a tale scopo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (con polizza numero in data rilasciata dalla società
agenzia) con le modalità ivi indicate e per i seguenti importi:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 800.000,00
(ottocentomila/00 euro);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Ferrovia copia della polizza stipulata prima della data di consegna dei lavori.

Articolo 31

Garanzia

1. L'Appaltatore è tenuto alla garanzia dei lavori eseguiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
2. La garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 32

Disposizioni speciali relative all'esercizio ferroviario

1. L'Appaltatore si impegna a condurre i lavori da eseguire in prossimità ed in sede ferroviaria in modo da, fatto salvo il periodo di interruzione totale della linea ferroviaria, permettere sempre il passaggio dei treni e di garantire in ogni tempo la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria. In relazione alle esigenze della Ferrovia per l'effettuazione di treni straordinari che dovessero impedire la normale prosecuzione dei lavori, non è dovuto all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
2. Le zone di lavoro dovranno essere protette adeguatamente a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, la Ferrovia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altri inconvenienti che potessero derivare all'Appaltatore od ai suoi dipendenti nell'esercizio delle prestazioni oggetto del presente contratto a causa dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Ferrovia, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali di seguito indicati:

ELABORATI DESCRITTIVI

- ASJE0R1 – Relazione generale e cronoprogramma dei lavori
- ASJE0R2 – Relazione di calcolo
- ASJE0R3 – Relazione geologico - geotecnica
- ASJE0R4 – Computo metrico estimativo
- ASJE0R5 – Elenco prezzi unitari
- ASJE0R6 – Computo metrico
- ASJE0R7 – Capitolato Speciale di Appalto
- ASJE0R8 – Piano di sicurezza e di coordinamento

ASJE0R A – lista delle categorie e forniture

ELABORATI GRAFICI

- ASJE001 – Planimetria generale e sezione storica della galleria
- ASJE0020 – Localizzazione cantiere e viabilità' al contorno –
Particolare area logistica
- ASJE003 – Profilo longitudinale destro – rilievo ed interventi
di progetto

- ASJE004 – Profilo longitudinale sinistro – rilievo ed interventi di progetto
- ASJE005 – Interventi di progetto particolari
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 26 del presente contratto.

Articolo 34

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 554/1999 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 35

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Il presente contratto viene stipulato in duplice originale in bollo di cui uno per la Ferrovia e l'altro per l'Ufficio del Registro in caso d'uso.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, eventuale registrazione, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Ferrovia.

Articolo 36

Domicilio della stazione appaltante - Foro competente

La Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Perugia, piazzale Bellucci 16a, cap. 06121, Codice Fiscale e la Partita IVA n. 02473000541.

Per le controversie nascenti dal Contratto è territorialmente ed esclusivamente competente il Tribunale di Perugia, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 16 e 24.

Articolo 37

Segretezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine ed altro che vengano messi a sua disposizione dalla Ferrovia o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

E' in facoltà della Ferrovia verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave, sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte di Ferrovia, comportando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire alla Ferrovia tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Ferrovia per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, dell'osservanza dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo.

Articolo 38

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione delle prestazioni di cui al Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del Contratto rispetto agli obblighi né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata delle prestazioni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento alla Ferrovia di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 39

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività regolate dal presente contratto, nel rispetto del suddetto decreto legislativo e

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Ferrovia sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Ferrovia, per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula della presente convenzione e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Letto, confermato e sottoscritto.

la Ferrovia

l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 7. Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 8. Programma di sviluppo dei lavori
- Art. 9. Penali per i ritardi
- Art. 10. Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 13. Invariabilità del corrispettivo
- Art. 17. Verifiche in corso d'opera
- Art. 20. Regolare esecuzione e collaudo dei lavori
- Art. 22. Effetti e disciplina della risoluzione del Contratto
- Art. 23. Recesso dal Contratto
- Art. 24. Controversie
- Art. 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdente e assistenza
- Art. 28. Subappalto
- Art. 30. Obblighi assicurativi
- Art. 32. Disposizioni speciali relative all'esercizio ferroviario
- Art. 36. Domicilio della stazione appaltante – Foro competente

l'Appaltatore

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti

contrattuali

- Art. 2. Oggetto del Contratto
- Art. 3. Ammontare del Contratto
- Art. 4. Condizioni generali del Contratto
- Art. 5. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere
- Art. 6. Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art. 7. Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 8. Programma di sviluppo dei lavori
- Art. 9. Penale per i ritardi
- Art. 10. Sospensione o riprese dei lavori, proroghe
- Art. 11. Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 12. Contabilità dei lavori
- Art. 13. Invariabilità del corrispettivo
- Art. 14. Variazioni al progetto e al corrispettivo
- Art. 15. Pagamenti
- Art. 16. Ritardo nei pagamenti
- Art. 17. Verifiche in corso d'opera
- Art. 18. Manutenzione e presa in consegna dei lavori eseguiti
- Art. 19. Collaudo dei materiali impiegati
- Art. 20. Regolare esecuzione e collaudo dei lavori
- Art. 21. Risoluzione del Contratto
- Art. 22. Effetti e disciplina della risoluzione del Contratto
- Art. 23. Recesso dal Contratto
- Art. 24. Controversie

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdente e assistenza

Art. 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Art. 27. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Art. 28. Subappalto

Art. 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

Art. 30. Obblighi assicurativi

Art. 31. Garanzia

Art. 32. Disposizioni speciali relative all'esercizio ferroviario

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Documenti che fanno parte del contratto

Art. 34. Richiamo alle norme legislative regolamentari

Art. 35. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Art. 36. Domicilio della stazione appaltate – Foro competente

Art. 37. Segretezza

Art. 38. Trasparenza dei prezzi

Art. 39. Trattamento dei dati personali